



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO
TRENTINO-ALTO ADIGE

Ufficio Logistico - Sezione Commissariato e Armamento
Drappello Commissariato

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ASSISTENZA VETERINARIA E PRESTAZIONI SANITARIE A FAVORE DEI CANI DEL CORPO IN FORZA PRESSO I REPARTI DIPENDENTI DAL COMANDO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER LE ANNUALITA’ 2024, 2025 E 2026

1. Oggetto del servizio

Il presente Capitolato ha per oggetto l’individuazione di medici veterinari civili per l’affidamento dell’incarico di assistenza veterinaria e prestazioni sanitarie a favore dei cani della Guardia di Finanza in forza presso i Reparti dipendenti dal Comando Regionale Trentino-Alto Adige.

I cani di cui sopra, sistemati in boxes conformi alle normative vigenti, sono impiegati presso i sotto elencati Reparti:

- a. Gruppo Trento;
- b. Gruppo Bolzano;
- c. Stazione S.A.G.F. Tione;
- d. Stazione S.A.G.F. Passo Rolle;
- e. Stazione S.A.G.F. Brunico;
- f. Stazione S.A.G.F. Silandro;
- g. Stazione S.A.G.F. Vipiteno.

Vista la peculiarità del servizio di veterinaria dovranno essere individuati uno o più medici veterinari iscritti nel relativo ordine professionale che svolgono la propria attività nel raggio di massimo km 50 stradali dalla sede del lotto aggiudicatario di cui infra con la finalità di garantire prestazioni veterinarie immediate, anche durante le ore notturne e/o festive, a beneficio dei cani del Corpo in forza ai Reparti dipendenti del Comando Regionale Trentino Alto Adige della Guardia di Finanza

2. Norme regolatrici

Il professionista con la sottoscrizione della convenzione/obbligazione dovrà assicurare quanto previsto dagli artt. 44, 45, 46, e 47 del “Testo Unico del Servizio Cinofilo”, pubblicato dal Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione di Veterinaria e Cinofili (stralcio degli articoli in annesso al presente Capitolato).

Il servizio in argomento sarà regolato dalle disposizioni:

- a. contenute nelle vigenti normative nazionali e comunitarie in materia di appalti pubblici e di servizi, in particolare quelle previste dal D.Lgs. n.36/2023;

- b. del D.Lgs. 19.03.2001 n. 69, con particolare riferimento al comma 2 dell'art. 64, che consente al Corpo della Guardia di Finanza di stipulare, per il soddisfacimento delle proprie esigenze, particolari convenzioni anche con singoli professionisti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- c. del C.C. e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati;
- d. del Capitolato Generale d'oneri per le forniture di beni e prestazioni di servizio occorrenti per il funzionamento della Guardia di Finanza, emanato con D.M. del 15.06.1990 n. 277;
- e. del Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza, Decreto Ministeriale n. 292 del 14.12.2005;
- f. dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi);
- g. stabilite dall'obbligazione commerciale stipulata in esito alla procedura.

3. Requisiti generali e professionali richiesti

Fatto salvo quanto disposto dal Capitolato Generale d'oneri, i concorrenti dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei sotto riportati titoli e requisiti:

- a. cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea;
- b. godimento dei diritti civili e politici;
- c. essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95, 96, 98 del D. Lgs. n. 36/2023;
- d. essere in possesso di laurea in Medicina Veterinaria,
- e. essere iscritto/a all'Albo Professionale dei Veterinari e alla relativa Cassa di Previdenza;
- f. essere libero professionista o dipendente pubblico o privato. Qualora dipendente essere munito delle autorizzazioni da parte del datore di lavoro;
- g. non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- h. non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- i. non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
- j. non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti in tutto il territorio nazionale;
- k. non essere stato inibito per Legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera professione;
- l. non essere in conflitto di interessi con l'Amministrazione delle Guardia di Finanza o di non aver demeritato in precedenti incarichi;
- m. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

4. Compiti del veterinario

Oltre all'assistenza ogniqualvolta venga richiesta, dovrà essere garantita, in particolare, l'effettuazione delle seguenti prestazioni:

- esami ecografici;
- visite (anche notturne e/o festive);
- ricovero presso l'ambulatorio;

- esami radiografici;
- esami specialistici (ematici, coprologici, delle urine, ecc.);
- interventi chirurgici;
- vaccinazioni;
- applicazioni microchip;
- detartarasi;
- prescrizioni e somministrazione di farmaci;
- iniezioni e fleboclisi;
- Test leishmaniosi e test ehrlichiosi.

Il professionista incaricato dovrà, altresì fornire consulenze per tutto quanto attiene il profilo sanitario degli animali nonché il corretto regime alimentare al quale sottoporre i medesimi.

5. Luogo di svolgimento ed organizzazione del servizio

Il professionista aggiudicatario espletterà le prestazioni, in via ordinaria, nel proprio ambulatorio veterinario, nei giorni e negli orari di apertura, ed in via straordinaria per urgenze, compresa la notte ed i giorni festivi, presso i boxes dei Reparti che ospitano i cani.

Il professionista dovrà garantire la reperibilità 24 ore su 24 ore, in caso di assenza, dovrà comunicare il nominativo del sostituto ed assolvere in proprio al pagamento del compenso sollevando da ogni impegno amministrativo fiscale-contabile l'Amministrazione.

6. Durata

L'incarico avrà durata dal 01 gennaio 2024 fino al 30 novembre 2026 (pari a mesi 35). È facoltà dell'Amministrazione estendere l'affidamento del servizio, alle medesime condizioni, sino ad un massimo di 03 (tre) mesi (fino al 28 febbraio 2026).

Prima di eventuali periodi di sospensione dell'attività professionale, da qualsiasi causa determinati (ferie, partecipazione a convegni, ecc.) il medico veterinario convenzionato dovrà comunicare al Reparto T.L.A. Trentino Alto Adige della Guardia di Finanza nella persona del D.E.C. e ai predetti Reparti che hanno in carico l'unità cinofila, il nominativo del medico veterinario che garantisca le medesime prestazioni sanitarie. **Tale sostituzione è da intendersi a totale onere del medico veterinario convenzionato.**

7. Oneri

L'impegno presunto che sarà sostenuto da questa Amministrazione nel triennio 2024/2026, è fissato in presunti complessivi € 18.375,00 comprensivi degli oneri fiscali e previdenziali (ritenuta d'acconto IRPEF, contributi previdenziali integrativi ENPAV ed I.V.A.) così ripartiti:

- a. Esercizio Finanziario 2024: 6.300,00
- b. Esercizio Finanziario 2025: 6.300,00
- c. Esercizio Finanziario 2026: 5.775,00

Il valore dell'appalto è da considerarsi del tutto presunto potendo variare, in difetto o in eccesso, in funzione delle esigenze che nel corso del rapporto economico si presenteranno e dell'eventuale assegnazione di nuovi ausiliari.

La convenzione, che verrà stipulata con il professionista aggiudicatario, è da considerare "contratto aperto", talché il predetto si obbliga ad eseguire quanto forma oggetto dell'obbligazione senza impegno di ammontare minimo da parte dell'Amministrazione. Il professionista aggiudicatario del servizio non potrà avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza del medesimo, la consistenza delle prestazioni non abbia raggiunto l'importo massimo complessivo sopraindicato.

8. Inadempimenti e penalità

Ogni qualvolta venissero constatati inadempimenti nell'espletamento del servizio potranno essere applicate ed addebitate, in relazione alla gravità dell'inadempienza, penalità:

- a. € 200,00: mancata erogazione del servizio;
- b. € 100,00: erogazione parziale del servizio;
- c. € 200,00: erogazione della prestazione non conforme ai dettati previsti dall'art. 2;

Le penalità saranno applicate a seguito di istruttoria formale, che comprenderà la contestazione scritta da parte dell'Amministrazione all'Impresa, la quale avrà cinque giorni naturali e consecutivi per opporre le proprie controdeduzioni. L'ammontare della penalità e l'importo relativo al servizio omesso, sarà trattenuto sui corrispettivi dovuti.

L'applicazione delle penali, non pregiudica, per l'Amministrazione, l'applicazione degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

Se l'Affidatario nel corso dello stesso anno, indipendentemente dalle penalità applicate, incorra in almeno tre diffide, la convenzione potrà essere rescissa, con preavviso scritto di trenta giorni, senza che il professionista possa avanzare pretese di sorta. Automaticamente la convenzione sarà aggiudicata/affidata al secondo in graduatoria.

9. Recesso dell'Amministrazione

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere unilateralmente ed in qualsiasi momento, mediante comunicazione a mezzo PEC, la convenzione in argomento con l'Affidatario il quale nulla avrà a pretendere economicamente nei confronti dell'Ente, fatto salvo naturalmente il controvalore delle sole prestazioni già eseguite, in caso di:

- a. assegnazione al Reparto di uno o più Ufficiali medici veterinari del Corpo ovvero di altre FF.AA. o comunque di altra Amministrazione Pubblica;
- b. operatività di accordo quadro o convenzione CONSIP per la fornitura di specifico servizio che preveda un prezzo unitario inferiore a quello di aggiudicazione;
- c. determinazioni di soppressione/sospensione del servizio, disposte dal Comando Generale;
- d. determinazioni di soppressione/trasferimento del Reparto, disposte dal Comando Generale;
- e. mancanza delle risorse finanziarie a disposizione di questo Ente.

Dalla data di ricezione di detta comunicazione non competerà al professionista compenso alcuno, a qualsiasi titolo.

10. Recesso del Professionista

Al professionista è consentita l'unilaterale disdetta della convenzione, che dovrà essere comunicata all'Amministrazione a mezzo PEC con almeno 60 (sessanta) giorni di preavviso.

11. Ritardo del pagamento per carenza fondi

Il professionista s'impegna a non intraprendere azione legale nei confronti dell'Amministrazione per ritardi nel pagamento dell'onorario, qualora il ritardo stesso dipenda da temporanea insufficienza sui pertinenti capitoli di bilancio.

12. Divieto di cessione e subappalto

In considerazione della particolare tipologia del servizio da svolgere, è vietata ogni forma di subappalto da parte del medico veterinario. La sostituzione momentanea di cui al precedente art. 6 non costituisce subappalto. L'eventuale violazione di tale specifico divieto produrrà la risoluzione d'ogni vincolo contrattuale con diritto al risarcimento dei danni a favore dell'Amministrazione.

Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicatario con i propri mezzi tecnici, con propri eventuali collaboratori, mediante la propria organizzazione.

Al medico veterinario è, altresì, inibito di cedere sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte il contratto e il relativo credito ad altro professionista. In caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e, come tale, priva di effetto nei rapporti con la Stazione Appaltante, ferma la facoltà di quest'ultima di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo con il diritto di rifusione di ogni eventuale danno.

13. Clausola di salvaguardia

È sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione committente, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio dell'azione penale a carico del professionista per delitti contro la Pubblica Amministrazione relativi ad alcuna delle fasi contrattuali, di sospendere cautelativamente l'obbligazione commerciale, previa valutazione dell'interesse pubblico alla realizzazione tempestiva del servizio da essa disciplinato.

In caso di sentenza definitiva di condanna l'Amministrazione potrà procedere alla rescissione dell'obbligazione commerciale ed all'esecuzione in danno dell'incaricato.

Se la responsabilità penale viene accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, la controparte è tenuta a corrispondere all'Amministrazione committente una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale.

14. D.U.V.R.I.

Al datore di lavoro committente non è richiesta l'elaborazione del D.U.V.R.I. dato che le prestazioni verranno effettuate presso lo studio del Medico veterinario aggiudicatario.

Trento,

IL CAPO UFFICIO LOGISTICO
(Ten. Col. Franco Di Carlo)

**STRALCIO DELLA PUBBLICAZIONE DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA
DI FINANZA - DIREZIONE DI VETERINARIA
“TESTO UNICO SERVIZIO CINOFILO”**

**CAPO VII
Veterinaria**

**Art. 44
Convenzione medico veterinario**

1. L'Ente amministrativo stipula una convenzione con un medico veterinario per garantire le prestazioni sanitarie ai cani del Corpo. A tal fine viene avviata apposita procedura di scelta del contraente, secondo il criterio di aggiudicazione “dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, prevedendo, in caso di assenza o indisponibilità del veterinario titolare, la clausola della sostituzione a sue spese.
2. Alla singola offerta è applicato un punteggio massimo di 100 punti, di cui 50 riservati all’aspetto economico e 50 riservati all’aspetto tecnico secondo i seguenti criteri:
 - a. la possibilità di usufruire di servizi di pronto soccorso veterinario nell’arco di 24 ore (fino ad un massimo di 16 punti);
 - b. l’esperienza professionale del veterinario autocertificata (fino ad un massimo di 12 punti);
 - c. la quantità e la qualità dei supporti tecnologici impiegati nella struttura in cui opera il medico (fino ad un massimo di 8 punti);
 - d. servizi prestati in passato a favore dei Reparti del Corpo (un punto per ogni periodo di servizio pari a 12 mesi, fino ad un massimo di 8 punti);
 - e. la distanza dello studio medico rispetto alla sede del Reparto che ha in forza le unità cinofile (fino ad un massimo di 6 punti).
3. Entro 15 giorni dalla stipula della convenzione, il Re.T.L.A. competente invia alla Direzione di Veterinaria e Cinofili i seguenti dati:
 - a. nome e cognome del medico veterinario;
 - b. indirizzo completo della struttura convenzionata con indicazione dei recapiti telefonici;
 - c. tariffario applicato.

**Art. 45
Prestazioni veterinarie straordinarie**

1. La Direzione di Veterinaria e Cinofili deve preventivamente concedere il nulla osta tecnico all’esecuzione di qualsiasi prestazione veterinaria straordinaria nei confronti dei cani del Corpo:
 - a. interventi chirurgici;
 - b. interventi diagnostici (radiografie, ecografie, endoscopie, analisi del sangue, biopsie, ecc.);

- c. terapie farmacologiche (con esclusione dei trattamenti ordinari di profilassi);
 - d. visite specialistiche;
 - e. alimentazione differenziata.
2. Nei casi di necessità o urgenza, il nulla osta tecnico potrà essere concesso per le vie brevi da un Ufficiale medico veterinario della Direzione di Veterinaria e Cinofili.
 3. Per gli animali in pericolo di vita, le prestazioni veterinarie straordinarie possono essere eseguite anche senza un preventivo nulla osta tecnico della Direzione di Veterinaria e Cinofili, mentre l'autorizzazione di spesa andrà sempre accordata verbalmente con il Capo Gestione Amministrativa competente.
 4. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'istruttore cinofilo invia senza ritardo alla Direzione di Veterinaria e Cinofili le certificazioni sanitarie attestanti l'improcrastinabilità dell'intervento.

Art. 46 **Eutanasia**

1. L'eutanasia è una prestazione professionale eseguibile solo dal medico veterinario che discrezionalmente ne ha ravvisato la necessità, come extrema ratio allo stato di sofferenza dell'animale affetto da malattia inguaribile o a causa di un'accertata pericolosità del soggetto.
2. Ai sensi del Capo VIII - art. 40 del Regolamento di Amministrazione del Corpo, il Comandante dell'Ente, su proposta dell'Ufficiale medico veterinario o del medico veterinario convenzionato, può autorizzare l'eutanasia dell'animale.
3. Prima dell'adozione del provvedimento di cui al comma 2, il Comandante dell'Ente comunica l'intenzione di procedere all'eutanasia alla Direzione di Veterinaria e Cinofili al fine di acquisire un ulteriore parere professionale in merito.

Art. 47 **Profilassi Vaccinale**

1. Per la prevenzione di malattie infettive si rimanda al contenuto del "Regolamento di Polizia Veterinaria" (D.P.R. n. 320 del 08.02.1954 e successive modifiche), nonché alle rispettive norme di settore.
2. Per i cani del Corpo è comunque obbligatoria la copertura vaccinale nei confronti di:
 - a. cimurro;
 - b. epatite virale;
 - c. parvovirus canina;
 - d. leptospirosi;
 - e. parainfluenza;
 - f. rabbia;
 - g. herpesvirus (per i soli quadrupedi impiegati nel settore riproduttivo).
3. Nei casi di invio dei cani all'estero, sono adottate, di volta in volta, le misure preventive stabilite dal Paese ospitante.